



Il Prefetto della Provincia di Siena

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento, trasmesso con nota prot 4864/2026 del 17/03/2026, con il quale l'Amministrazione Provinciale di Siena ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata "51^ Coppa Martiri di Montemaggio" organizzata da A.S.D. Moto Guzzi Prato per il giorno 29 marzo 2026, che si intende richiamato;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti anche nel territorio della Provincia di Siena e nello specifico nei Comuni di San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Monteriggioni e Radicondoli che si allega;

VISTA l'istanza di sospensione della circolazione stradale per la durata di 15 minuti fatta pervenire dagli organizzatori in data odierna;

VISTI gli artt. 6,7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd.), la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto 63302 del 30/09/2025 con il quale è stato conferito l'incarico in reggenza di Dirigente dell'Area III "*Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*" al Viceprefetto dott. Francesco Piano a decorrere dalla data del 06 ottobre 2025;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno **29 marzo 2026**, in occasione della competizione sopraindicata. La sospensione riguarderà tutti e due i sensi di marcia secondo le modalità riprodotte nella crono-tabella di marcia che forma parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso ricadente nel territorio della provincia di Siena la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". I concorrenti fuori corsa, resi edotti di ciò dall'organizzazione, saranno tenuti al rispetto di tutte le norme del codice della strada. In ogni caso la durata della sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a **15 minuti** calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Laddove richiesto da esigenze di sicurezza i Comuni adotteranno, lungo le rispettive tratte di percorso, un provvedimento di divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- ✓ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- ✓ è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Il Prefetto della Provincia di Siena

- ✓ è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- ✓ è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- ✓ gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- ✓ la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 ovvero, in presenza dei presupposti normativi legittimanti, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con Determina del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27/11/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente modificato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 08/03/2024;
- ✓ dovranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il lasso di tempo in cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, dovrà, inoltre, essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso;
- ✓ gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
- ✓ l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;



Il Prefetto della Provincia di Siena

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'Amministrazione Provinciale di Siena e i Comuni di San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Monteriggioni e Radicondoli, vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.

Siena, data firma digitale

p. Il Prefetto
Il Dirigente Reggente dell'Area III
Il Viceprefetto F. Piano

Alla Questura di Siena
Ai Comuni di San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli
Ai Servizi di Polizia Municipale dei Comuni di San Gimignano - Colle di Val d'Elsa - Casole d'Elsa - Monteriggioni - Radicondoli
Alla Questura di Siena
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siena
Al Comado Compagnia Carabinieri di Poggibonsi
Alle Stazioni Carabinieri di San Gimignano - Colle di Val d'Elsa - Casole d'Elsa - Monteriggioni - Radicondoli
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena
Alla Sezione Polizia Stradale di Siena
Alla Prefettura di Firenze
Alla Prefettura di Pisa
Alla Provincia di Siena - Ufficio Competizioni Sportive
Alla U.S.L. 7 di Siena - Coordinamento 118
All' ANAS - Area Compartimentale Toscana - Firenze
Alla A.S.D. Moto Guzzi Prato - info@asdmotoguzziprato.it